



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

### OGGETTO:

**LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE.**

L'anno duemilatredici addì undici del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	PRESENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	PRESENTE-Esce alle ore 17,46
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	PRESENTE-Esce alle ore 17,46
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	ASSENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	PRESENTE-Esce alle ore 17,29
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE-Esce alle ore 17,30
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	PRESENTE-Esce alle ore 18,25
			Totale Presenti: 12
			Totale Assenti: 1

(Presenti all'appello n.12 – alla votazione n. 8)

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Prima di passare alla trattazione del punto il cons. Guiffre, dichiara di confermare la propria posizione di astensione sull'argomento, peraltro già espressa per iscritto, in quanto, sia pure in via preliminare, è stata chiesta da parte di Aysel spa la disponibilità a due suoi nipoti a collaborare partecipando al servizio sgombero neve e per tale motivo ritiene corretto, per la massima trasparenza e legittimità degli atti, di non partecipare alla discussione e adozione dell'atto in oggetto. Esce dalla sala alle ore 17,29. I presenti sono n. 11

Il Cons. Passerin effettua analogha dichiarazione di astensione per le stesse motivazioni espresse dal cons. Guiffre. Esce dall'aula alle ore 17,30. I presenti sono n. 10

Relaziona il Sindaco che illustra ai presenti le motivazioni che hanno portato alla proposta di affidare il servizio alla propria società partecipata, dopo la diserzione del bando di gara. Fa comunque presente che l'affidamento in house è in collaborazione con le proprie squadre operai in quanto si è deciso di internalizzare il servizio. Richiama l'iter percorso e fa presente di aver contattato anche il Consorzio Forestale, oltre alla Aysel, per trovare imminente soluzione alla diserzione della gara, dal momento che la tempistica non avrebbe consentito la ripubblicazione del bando che comunque non avrebbe dato certezza di riscontro dal mercato, vista la diserzione del primo bando. Fa presente che il Responsabile dell'ufficio tecnico ing. Tomaselli ha riassunto in una relazione illustrativa agli atti del Consiglio, l'iter degli affidamenti del servizio sgombero neve degli ultimi cinque anni, confrontando anche la situazione territoriale con quella di realtà simili confinanti e non.

Alle ore 17,35 sospende il Consiglio Comunale per permettere all'ing. Tomaselli di illustrare tecnicamente la relazione.

Alle ore 17,45 riapre la seduta consiliare

I Consiglieri Borsotti e Brino dichiarano di uscire dall'aula. Alle ore 17,46 escono dalla sala consiliare. I presenti sono n. 8

Il Sindaco apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale) così riassumibile:

**Cons. Pelle :** Evidenzia la tardività con cui sono state chieste le linee di indirizzo al Consiglio; la gara è andata deserta il 18 settembre, è stata contattata l'Aysel e dopo di ciò si chiedono gli indirizzi al Consiglio. Si chiede perché il Consiglio o comunque la Commissione competente non siano stati coinvolti prima per poter decidere insieme e valutare tutte le possibilità. Il lavoro tecnico svolto è ineccepibile ma politicamente non sono stati coinvolti i consiglieri se non a scelta assunta. Esprime perplessità e preoccupazione per un servizio così delicato da affidare alla soc. Aysel che pur avendo tale servizio nelle proprie finalità, rientrando all'interno dei servizi di nettezza urbana, non ha tuttavia esperienza in merito non avendolo mai prestato per nessun comune. Altra preoccupazione viene espressa per aver recepito la mancanza di organizzazione tecnico logistica da parte di Aysel che proprio in quanto non dispone di personale e di mezzi, si affida a terzi soggetti sub appaltando il servizio senza seguire procedure di bando. Esprime preoccupazione su questa delibera, non essendo sicuro che sia in linea con le disposizioni di legge. Sembra una elusione della normativa, il comune non avrà controllo sulle società private contattate da Aysel. Ricorda il recente parere espresso dalla AVCP in merito ad una società pubblica della zona che ha l'obbligo di affidare i propri lavori con gara pubblica e non direttamente alle proprie consociate. Per tali motivi si riserva di richiedere un parere alla stessa autorità garante dei lavori pubblici o comunque alle autorità competenti, non sentendosi di votare una simile delibera.

Alle ore 17,48 esce dall'aula il Vicesindaco. I presenti sono n. 7. Rientra alle ore 18,05.

Presenti n. 8

Il Sindaco al fine di rispondere ai dubbi e perplessità del cons. Pelle invita il Segretario Comunale a relazionare in merito, in quanto ha fatto le necessarie verifiche in merito..

Il Segretario risponde alle domande poste dal cons. Pelle ricordando prioritariamente che il Comune ha espletato una gara comunitaria, andata deserta. La diserzione, terza volta in cinque anni, ha fatto constatare il mancato interesse di operatori, e posto che dalla relazione dell'ing. Tomaselli emerge chiaramente che il bando non è fuori mercato e non ci sono estremi per la revisione prezzi, una ripubblicazione dello stesso bando avrebbe con una certa probabilità ripresentato il rischio di nuova diserzione, per cui se ciò si fosse realmente verificato, data la stagione invernale imminente, l'unica soluzione, come per il passato, sarebbe stata la ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per garantire l'incolumità pubblica.

Proprio per evitare il rischio di tali affidamenti diretti che costituiscono una anomalia nel sistema dell'affidamento dei lavori servizi e forniture pubbliche, si è valutata la possibilità di avvalersi di società partecipata, in linea con la posizione espressa dal Consiglio di Stato in caso di diserzione di gara pubblica allo scopo di poter assicurare il servizio (sentenza richiamata nel testo della proposta). Evidenzia che in realtà Aysel, pur avendo tale finalità all'interno del contratto quadro stipulato con Cados, non si è mai strutturata per poter far fronte al servizio di sgombero neve dalle strade, seppur rientrando all'interno dei servizi di nettezza urbana unitamente allo spazzamento, pulizia e lavaggio strade. Tuttavia ogni comune con specifica delibera può affidarle servizi aggiuntivi rispetto a quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti, come è avvenuto per le isole interrate, l'ecocentro rifiuti differenziati, i pannelli fotovoltaici.

Aysel interpellata dal Comune, ha dovuto necessariamente sentire alcuni operatori privati per sapere se poteva rispondere alle esigenze del Comune per numero di mezzi richiesti. Pertanto è stata una indagine preventiva per poter dare una risposta al Comune e consentire quindi alla Giunta di poter proporre tale affidamento al Consiglio Comunale. Riguardo alle preoccupazioni espresse in merito alla mancata organizzazione fa presente e chiarisce che la società Aysel non fa e non potrebbe fare alcun sub-appalto ma, al pari di qualunque ditta che vince gli appalti con gara pubblica, può stipulare contratti di noleggio a caldo cioè noleggi di mezzi con operatore, entro i limiti consentiti dal codice degli appalti n. 163/2006, con affidamenti diretti di servizi fino a 40.000 euro. Questi operatori lavorano per Aysel sotto la responsabilità della stessa e non hanno alcuna autonomia.

Non esiste nell'ordinamento una regola che impone alla società affidataria in house di un servizio di svolgerlo interamente in proprio, concetto chiarito dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sentenza 2765/2009). Evidenzia comunque la difficoltà della materia dei servizi pubblici in continua evoluzione e al fine di garantire il più possibile il Comune è stata prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui la normativa non lo consentisse in qualunque momento senza che la società possa pretendere o avanzare indennizzi di sorta. Evidenzia ancora che si era richiesto l'affidamento per una sola stagione ma la società non ha avuto parere favorevole dall'organo di revisione in quanto eventuali acquisti si ammortizzano in cinque anni. Anche al fine di garantire il Comune in tal senso il contratto di servizio prevedrà la possibilità al terzo anno di affidamento di non rinnovare lo stesso, senza che la società possa pretendere o avanzare indennizzi di sorta.

**Cons. Pelle:** Ribadisce di ritenere tecnicamente il lavoro ineccepibile ma politicamente ritiene di sentirsi cooptato ad una decisione alla quale non ha potuto partecipare e con una soluzione già scelta. Indubbiamente partecipando al processo la scelta avrebbe meritato una votazione favorevole da parte di tutti ma il metodo non è accettabile. Il lavoro tecnico si esaurisce demandando correttamente al tavolo politico la scelta su cosa fare. Dalla relazione tecnica emerge che il bando di Bardonecchia è il più conveniente per le ditte rispetto a quello degli altri comuni. Si chiede come mai queste considerazioni non siano state fatte anche lo scorso anno; si chiede inoltre perché non siano state riviste le condizioni di affidamento ad Aysel in ribasso, più vantaggiose per il Comune mentre invece si sono lasciate le condizioni del bando andato deserto. Dalla tabella comparativa allegata alla relazione tecnica emerge che in realtà il bando è tendenzialmente più vantaggioso per le imprese che partecipano rispetto agli altri comuni, es. Sauze D'Oulx, in partenza si garantisce un importo maggiore alle imprese anche nel caso in cui ci siano addirittura poche precipitazioni.

Il Sindaco alle ore 18,10 sospende il Consiglio per consentire all'ing. Tomaselli di illustrare tecnicamente quanto evidenziato dal Cons. Pelle.

Alle ore 18,22 dopo la spiegazione tecnica, il Sindaco riapre il Consiglio.

**Cons. Pelle:** Quanto detto rafforza l'idea che quando si decide di cambiare strada lo si fa in modo più vantaggioso per il Comune. Così facendo la società si aggiudicherà un servizio molto conveniente per tre anni più eventuali altri tre. Non ritiene di assumersi una tale responsabilità, manifesta perplessità, e nonostante le garanzie date, ritiene di doversi riservare la richiesta di un parere in merito.

**Cons. Allemand:** Invita i presenti a considerare gli aspetti positivi del caso, si è riusciti nonostante la gara deserta a trovare una soluzione che garantisce il servizio.

**Sindaco** evidenzia ancora che il servizio verrà fatto da Aysel insieme alle squadre operai che, in linea con quanto previsto in campagna elettorale, vengono così valorizzati internalizzando un servizio che già in passato svolgevano con soddisfazione.

**Cons. Pelle:** Per tutte le motivazioni espresse nel proprio intervento, ritiene di non essere nelle condizioni di poter esprimere serenamente il proprio giudizio, e pertanto ritiene di seguire l'esempio dei propri colleghi lasciando l'aula prima della votazione.

Pertanto alle ore 18,25 esce dalla sala del Consiglio. I presenti sono n. 7

Ultimata la discussione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamate:

- **la deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 03/10/2012**, con cui sono stati dati i seguenti indirizzi operativi al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio in merito alla stesura del bando in oggetto per le stagioni invernali 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e precisamente:

1. il servizio comprenderà lo sgombero neve ed il trattamento antighiaccio;
2. il servizio dovrà essere affidato con appalto suddiviso in lotti funzionali, fatta eccezione per le aree in cui lo stesso verrà svolto direttamente dai Servizi Esterni comunali (previa verifica della fattibilità tecnica ed economica con la Corte dei Conti);
3. la durata dell'affidamento dovrà coprire un periodo pluriennale pari ad almeno anni tre;
4. dovrà essere predisposto un sistema di controllo elettronico per i mezzi d'opera richiesti all'appaltatore per ogni lotto funzionale;
5. le operazioni di carico dei cumuli di neve su tutto il territorio comunale saranno gestite direttamente dalla stazione appaltante mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ed attrezzature in uso ai Servizi Esterni comunali;
6. la sorveglianza 24h/24 del territorio comunale dovrà essere effettuata dal personale interno della stazione appaltante (previa verifica della fattibilità di internalizzazione con la Corte dei Conti) ovvero potrà essere oggetto di esternalizzazione;
7. il trattamento antighiaccio preventivo sulle aree oggetto dell'appalto dovrà avvenire a cura dell'appaltatore, con fornitura del materiale antighiaccio da parte della stazione appaltante;

- **la deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 17.07.2013** con cui è stato tra l'altro deliberato:

1. Di prendere atto e recepire i documenti di gara costituiti da Disciplinare di Gara e relativi modelli, Capitolato Speciale d'Appalto e relative planimetrie inerenti l'indicazione delle aree di intervento, dei punti di accumulo e di smaltimento dislocate sull'intero territorio comunale secondo i criteri esposti in premessa e indicati con propria deliberazione nr. 132 del 03.10.2012.
2. Di prendere atto dell'entrata in vigore della legge nr. 73/2013 a far data dal 26.06.2013 con conseguente differimento dell'obbligo delle Centrali Uniche di Committenza per i comuni fino a 5.000 abitanti dal 1° gennaio 2014.

- **la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 93 del 18.07.2013** con cui è stato tra l'altro determinato:
  1. Di indire procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del "Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali Capoluogo, Melezet, Les Arnauds, Millaures, per le stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016", mediante presentazione di offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art.82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 – con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
  2. Di approvare il capitolato speciale d'appalto e le relative planimetrie, il DUVRI, lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara, la bozza di domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni a corredo dell'offerta; allegati alla presente determinazione, redatti secondo la normativa vigente
  3. Di dare atto che per la pubblicità della gara si procederà in conformità alle disposizioni di cui l'art. 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., in funzione dell'importo a base d'asta e più precisamente il bando sarà pubblicato su:
    - a. Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
    - b. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
    - c. Albo Pretorio on line del Comune
    - d. Sito informatico presso l'Osservatorio
    - e. Avvenire
    - f. Il Giornale
    - g. Il Giornale del Piemonte
    - h. La Repubblica ed. Torino

**Atteso che :**

- Il bando di gara è stato regolarmente pubblicato;
- il termine perentorio per la ricezione delle offerte nell'ambito della succitata procedura di gara è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 18/09/2013;
- entro tale data all'ufficio protocollo del Comune di Bardonecchia non sono pervenute offerte circa l'affidamento del servizio in oggetto;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 140 del 20.09.2013 è stato preso atto che la procedura di gara in oggetto è andata deserta in quanto entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/09/2013 non è pervenuta alcuna offerta al protocollo dell'ente

**Evidenziato che** a seguito della diserzione della gara pubblica indetta, il Responsabile del Servizio ha predisposto una relazione tecnico- illustrativa presentata alla Giunta Comunale che riassume l'andamento delle procedure di affidamento del servizio di sgombero neve nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2013 attraverso l'analisi dei prezzi posti a base di gara nel corso degli anni e approfondisce gli aspetti tecnici ed economici contenuti nel C.S.A. di cui alla procedura triennale 2013 – 2016, mediante comparazione con altri appalti di identica tipologia in territori simili.

**Considerato** che dal citato documento emerge che:

- negli ultimi 5 anni (dal 2008 al 2013) la procedura per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio è andata deserta tre volte su tre alla prima pubblicazione degli atti di gara, salvo poi essere aggiudicata (in due circostanze nel 2009 e nel 2012) mediante nuova procedura di gara ad evidenza pubblica previa revisione delle condizioni economiche poste a base di gara (vedi importi fisso e/o minimo garantito);
- 
- nel periodo in prossimità delle procedure di gara in oggetto (deserta ed aggiudicata) la privata e pubblica incolumità, è stata garantita mediante affidamenti diretti, procedure negoziate ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed ordinanze sindacali finalizzate a consentire il proseguimento del servizio tramite integrazioni degli impegni di spesa assunti per le succiate procedure;
- 
- riguardo alla stagione 2013 (*periodo dal 14/01/2013 al 14/04/2013*) l'appalto aggiudicato per la durata di mesi 3 prevedeva un fisso di € 30.000 ed un minimo garantito di € 72.000. Detti

importi riferiti ad un appalto della durata di mesi 6,5 risultano rispettivamente pari ad € 65.000 (fisso) e ad € 156.000 (minimo garantito) per un totale di euro 221.000,00.

**Constatato** che l'importo complessivo del bando delle stagioni invernali 2013/2016, andato deserto, ammonta a complessivi euro 232.750,00, dati dalla somma di un fisso pari ad euro 87.750,00 e un minimo garantito pari ad euro 145.000,00

**Rilevato** pertanto che la procedura di gara 2013-2016 è andata deserta anche a fronte di un aumento dell'importo contrattuale garantito rispetto al bando aggiudicato di cui al punto precedente;

**Rilevato** pertanto che le condizioni contrattuali contenute nel bando 2013/2016 risultano in linea con quelle contenute nei bandi di gara aggiudicati 2009/2012 e 2013 (gennaio/aprile)

**Valutate** anche le condizioni contrattuali contenute in bandi di identica tipologia di comuni montani dei quali alcuni dello stesso comprensorio della Alta Valle di Susa;

**Attesa** la necessità di avere certezza in merito all'espletamento di un servizio vitale per Comune. la Giunta Comunale, recependo la bozza di relazione, nelle sedute del 26.09.2013 e del 16.10.2013 con argomenti iscritti all'ordine del giorno rispettivamente al n. 7 e al n. 9, ha fornito indirizzi operativi all'Ufficio Tecnico LL.PP. al fine di valutare una diversa organizzazione del servizio mediante affidamento "in house" alla società partecipata che gestisce i servizi di igiene ambientale, quali raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana, ritenendo, per le motivazioni esplicitate, non sussistere gli elementi per modificare i prezzi e le condizioni del capitolato di gara e pertanto ritenendo rischioso per l'espletamento del servizio, procedere alla ripubblicazione di bando identico a quello che non ha avuto riscontro alcuno dal mercato;

**Preso atto** che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011 n. 138 - convertito con modificazioni alla Legge 14 settembre 2011 n. 148 - e cioè della norma rubricata come "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea"; con tale norma era stata dettata la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23-bis del D.L. 112/08, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 che, presentato dai promotori come finalizzato solamente alla salvaguardia dell' "acqua pubblica", comprendeva, In realtà, l'intera regolamentazione dei servizi di interesse economico generale;

**Considerato** che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/11 non crea un vero e proprio vuoto normativo, con riferimento alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, rimandando alla normativa comunitaria che, sul punto, prevede tre ipotesi di gestione dei servizi pubblici: mediante l'affidamento a società privata selezionata con gara, a società mista con partner privato sempre selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a società pubbliche rispondenti allo schema organizzativo cosiddetto "in house";

**Dato atto** che ciò significa che gli Enti Locali sono liberi di scegliere la forma di gestione che ritengono più opportuna, da quella totalmente pubblicistica fino a quella di tipo privatistico;

**Rilevato** pertanto che in questa fase transitoria, fornita dal diritto comunitario, è contemplata la possibilità di dar corso ad affidamenti in "house" a società aventi capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, quali:

- a. capitale interamente pubblico della società destinataria dell'affidamento;
- b. svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;
- c. criterio del controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi;

**Ritenuto** che il servizio sgombero neve si possa configurare come un servizio pubblico all'interno dei servizi di nettezza urbana, atteso che un servizio non smette di qualificarsi come pubblico solo per il fatto di essere prestato in prima battuta in favore dell'Amministrazione Comunale che provvede a remunerarlo, anche senza un diretto rapporto di utenza con il cittadino, se comunque rivolto "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", secondo la definizione tuttora vigente di cui all'articolo 112, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

**Constatato che** a fronte degli indirizzi della Giunta, è stata contattata la società partecipata che gestisce i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e differenziati e la nettezza urbana, Aysel spa, società che si è dichiarata disponibile ad assumere il servizio pubblico di sgombero neve essendo lo stesso previsto all'interno dei servizi di nettezza urbana, e che ha dichiarato di avere la capacità economica organizzativa per svolgere il suddetto servizio;

**Dato atto che:**

Il Comune di Bardonecchia è Socio dell'ACSEL S.p.A., società a capitale interamente pubblico, detenuto da 39 Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa con capitale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000, diviso in n. 120.000 azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 cadauna, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino. Il capitale è incedibile e interamente pubblico.

La Società Aysel spa come previsto dall'art. 3 dello Statuto, datato 27 maggio 2012, opera nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni fra cui in particolare figura la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprendenti, tra l'altro, la raccolta, trasporto trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, la nettezza urbana, la pulizia e lo spazzamento stradale e servizi connessi;

All'interno dei servizi di "Nettezza urbana", come espressamente riportato nel contratto quadro di servizio tra Cados e Aysel spa, oltre allo spazzamento, pulizia e lavaggio strade rientra anche il "servizio sgombero neve" al fine di garantire la circolazione e la sicurezza nelle strade;

- la Società Aysel è, tra l'altro, l'attuale gestore del servizio raccolta rifiuti urbani ed opera sull'intero territorio comunale; allo stato attuale quindi, la Società svolge la totalità della propria attività a favore dei Comuni partecipati
- il Comune di Bardonecchia detiene insieme agli altri 38 comuni la totalità delle azioni della Società Aysel spa;
- come previsto dallo Statuto, il Comune di Bardonecchia e così tutti i Comuni partecipanti sia singolarmente che in forma associata, esercitano sulla suddetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; è espressamente previsto, nello stesso statuto, che la assemblea ordinaria delibera con una maggioranza pari al 90% del capitale rappresentato in assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, in materia di servizi pubblici locali;

**Richiamata** la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n.5808/2009 dalla quale emerge che:  
*"se è andata deserta la gara a evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio pubblico locale, la Pubblica amministrazione non è tenuta a procedere a una trattativa privata per l'aggiudicazione dell'appalto, bensì ha l'insindacabile potere di valutare la sussistenza di altri strumenti per organizzare la gestione del servizio, al punto da poter modificare radicalmente la propria originaria scelta di fondo, passando cioè dalla decisione di esternalizzare il servizio a quella di affidarne la gestione in house."*

**Atteso** che la sentenza citata sancisce un importante principio in quanto valorizza la potestà discrezionale dell'Ente locale nel disegnare le strategie per la gestione dei servizi pubblici locali,

anche nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale indetta per la selezione del soggetto gestore non giunga a buon fine, per l'assenza di partecipanti alla gara.

**Rilevato** che la motivazione alla base di tale assunto è da individuarsi nella ragione che la trattativa privata costituisce una modalità di carattere eccezionale e residuale per la scelta del contraente, dacché il ricorso a tale procedura comprime il principio della concorrenza e della più ampia partecipazione alla gara, cui l'esercizio dell'azione amministrativa deve sempre tendere in ottemperanza ai principi generali di buon andamento e di imparzialità, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Ne consegue semplicemente che, se per quanto detto la trattativa privata è procedura eccezionale essa non risulta idonea a essere prescritta quale rimedio dell'azione amministrativa nelle circostanze date.

**Dato atto** che il citato orientamento risulta altresì quale principio condiviso e supportato da diversa giurisprudenza amministrativa;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra citate, che la scelta di organizzare la gestione del servizio pubblico dello sgombero neve "in house", attraverso la collaborazione tra la squadra esterna comunale e la società partecipata, risponda ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, dal momento che a seguito della diserzione della gara e quindi del mancato riscontro da parte del mercato, la unica alternativa perseguibile sarebbe l'affidamento del servizio a mezzo trattativa privata, avendo la approfondita analisi valutativa del responsabile tecnico escluso la non competitività del bando;

**Ritenuto**, in relazione all'attuale contesto normativo, che procedere con l'affidamento del servizio di sgombero della neve a far data dalla stagione invernale anno 2013/2014 "in house" sia la scelta di gestione che meglio tuteli l'interesse generale;

**Ritenuto** di dettare alla Giunta e al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio specifico atto di indirizzo, con valenza di atto fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del citato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., affinché vengano adottate, ciascuno per quanto di competenza, le azioni necessarie per l'affidamento "in house" del servizio di sgombero neve, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in merito alla gestione dei servizi pubblici, e in particolare:

- riorganizzare la gestione del servizio sgombero neve internalizzando lo stesso attraverso la squadra esterna comunale e la società partecipata che già svolge i servizi di igiene ambientale nel territorio comunale;
- affidare in house il servizio pubblico di sgombero neve per le stagioni invernali 2013/2014/2014/2015/2015/2016, eventualmente rinnovabili per altro triennio, alle stesse condizioni economiche e strumentali previste dal bando di gara andato deserto previa riorganizzazione del servizio con suddivisione del territorio in zone operative distribuite tra la squadra esterna comunale e la stessa società Acsel;
- adozione di tutti gli atti conseguenti per dare attuazione al presente atto fondamentale, e in particolare alla predisposizione dei necessari atti deliberativi e gestionali per l'affidamento, alla approvazione programma di attuazione, del contratto di servizio e conseguente impegno di spesa;
- prevedere all'interno del contratto quadro l'inserimento di una clausola riferita alla verifica della permanenza dei requisiti in premessa indicati e la possibilità di risoluzione di diritto nel caso venisse meno, nel corso della gestione, uno dei requisiti legittimanti l'affidamento "in house" del servizio sulla base della normativa vigente, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo;
- prevedere all'interno del contratto quadro l'inserimento di una clausola riferita alla verifica del servizio svolto alla fine della prima stagione invernale, riservandosi la facoltà di risoluzione di diritto nel caso le risultanze del servizio svolto fossero insoddisfacenti sia dal punto di vista organizzativo che in termini di efficienza e tempestività di intervento, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo;
- prevedere la possibilità di rinnovare eventualmente l'affidamento per un ulteriore triennio previa obbligatoria adozione di specifico atto amministrativo che, dopo aver verificato la fattibilità di



tale affidamento in termini normativi, attesti l'avvenuta piena soddisfazione del servizio e il raggiungimento di standard di qualità, di efficienza, efficacia ed economicità dello stesso, escludendo ogni forma di automatico o tacito rinnovo;

- ;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 sulla proposta operativa al presente atto, in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, ed in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;

Atteso che il Segretario Comunale ha altresì attestato di aver effettuato assistenza e collaborazione giuridica in merito alla adozione del presente atto;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Astenuti 0

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari 0

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

Di dettare alla Giunta e al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio specifico atto di indirizzo, con valenza di atto fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del citato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., affinché adottino ciascuno per quanto di competenza, le azioni necessarie per l'affidamento "in house" del servizio di sgombero neve, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in merito alla gestione dei servizi pubblici, e in particolare:

- riorganizzare la gestione del servizio sgombero neve internalizzando lo stesso attraverso la squadra esterna comunale e la società partecipata che già svolge i servizi di igiene ambientale nel territorio comunale;
- affidare in house il servizio pubblico di sgombero neve per le stagioni invernali 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, eventualmente rinnovabili per altro triennio, alle stesse condizioni economiche e strumentali previste dal bando di gara andato deserto previa riorganizzazione del servizio con suddivisione del territorio in zone operative distribuite tra la squadra esterna comunale e la stessa società Acsel;
- adozione di tutti gli atti conseguenti per dare attuazione al presente atto fondamentale, e in particolare alla predisposizione dei necessari atti deliberativi e gestionali per l'affidamento, alla approvazione programma di attuazione, del contratto di servizio e conseguente impegno di spesa;
- prevedere all'interno del contratto quadro l'inserimento di una clausola riferita alla verifica della permanenza dei requisiti in premessa indicati e la possibilità di risoluzione di diritto nel caso venisse meno, nel corso della gestione, uno dei requisiti legittimanti l'affidamento "in house" del servizio sulla base della normativa vigente, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo;
- prevedere all'interno del contratto quadro l'inserimento di una clausola riferita alla verifica del servizio svolto alla fine della prima stagione invernale, riservandosi la facoltà di risoluzione di

diritto nel caso le risultanze del servizio svolto fossero insoddisfacenti sia dal punto di vista organizzativo che in termini di efficienza e tempestività di intervento, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo;

- prevedere la possibilità di rinnovare eventualmente l'affidamento per un ulteriore triennio previa obbligatoria adozione di specifico atto amministrativo che, dopo aver verificato la fattibilità di tale affidamento in termini normativi, attesti l'avvenuta piena soddisfazione del servizio e il raggiungimento di standard di qualità, di efficienza, efficacia ed economicità dello stesso, escludendo ogni forma di automatico o tacito rinnovo;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Astenuti 0

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari 0